

Datore di lavoro

No di contratto

Inizio dell'assicurazione	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita	NAS / numero AVS	Salario annuo AVS in CHF	Grado d'occupazione in %	Lingua	Stato civile	Data di matrimonio	Interamente abile al lavoro

Copertura assicurativa (ulteriori informazioni sulla copertura assicurativa figurano sul retro)

Prendiamo atto che la copertura assicurativa è dipendente dall'esattezza dei nostri dati secondo alle definizioni sul verso e che la fondazione può in riguardo alle disposizioni legali dichiarare nulla la copertura assicurativa in caso che i dati forniti non corrispondano alla verità. In particolar modo sono state evidenziate le persone non interamente abili al lavoro (*).

Luogo / data

Timbro e firma del datore di lavoro

Spiegazioni relative all'annuncio

Abile al lavoro

Non è abile al lavoro, chi all'inizio della copertura assicurativa

- per motivi di salute non è parzialmente o interamente abile al lavoro,
- percepisce indennità per malattia o infortunio,
- ha già inoltrato presso un'assicurazione una richiesta per un' indennità d'invalidità o un'indennità per malattia,
- percepisce un'indennità per malattia o una rendita d'invalidità,
- per motivi di salute non è in grado di eseguire interamente il proprio lavoro secondo il suo diploma o facoltà di studio.

Modulo autodichiarazione

Persone non interamente abili al lavoro come da descrizione sopra indicata sono pregati di compilare e inviarmi il modulo “autodichiarazione”. Inoltre il riassicuratore richiede successivamente il modulo “autodichiarazione”, se il rischio iniziale o in caso di aumento le prestazioni oltrepassano il limite contrattuale. Per coloro che necessitano di una autodichiarazione, l'accettazione definitiva potrà inoltre dipendere da un parere medico o da una visita medica. I costi derivanti saranno interamente a carico del riassicuratore.

Copertura assicurativa

La copertura assicurativa è definitiva per le persone, che non necessitano di una “autodichiarazione”. Per le altre persone la copertura assicurativa è da intendersi provvisoria. Il riassicuratore informa per scritto, se e in quale misura la copertura assicurativa definitiva potrà essere accordata. Durante la copertura provvisoria il riassicuratore concede la copertura assicurativa, solamente se il sinistro non è dovuto a una malattia, a una infermità o a conseguenze di un infortunio anteriore alla data d'inizio della copertura assicurativa.